

## Registro imprese: diritti per il 2011

a cura di Antonio Gigliotti

Con una nota del 30 dicembre 2010 il Ministero dello Sviluppo economico, fornisce dei chiarimenti in merito a quelle che saranno le tariffe camerali per il 2011. La nota del Ministero, di fatto anticipa il decreto interministeriale, che ogni anno stabilisce l'intero listino del tributo. La ragione di questa anticipazione è quella di definire i nuovi importi da applicare alle nuove imprese e unità locali, che si iscrivono in camera di commercio, a partire dal primo gennaio scorso.

Ai sensi dell'*art. 3, c. 1, D.M. n. 359/2001* (decreto che ha istituito il tributo) **sono tenute al pagamento del diritto annuale camerale** tutte le imprese iscritte o annotate al 1° gennaio dell'anno di riferimento (2011) o che sono state iscritte o annotate per almeno un giorno nell'anno stesso nel Registro delle imprese, tenuto presso ciascuna Camera di Commercio.

In particolare, sono tenute a versare il diritto annuale sia le imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese, sia quelle iscritte nelle **sezioni speciali**.

Pertanto, sono obbligate al versamento:

- le **ditte individuali**;
- le **società di persone**;
- le **società di capitali**.

### **Altri soggetti che devono pagare il diritto annuale**

- **società in liquidazione volontaria;**
- **società inattive dalla costituzione;**
- **società che abbiano cessato l'attività nel corso dell'anno;**
- **unità locali di imprese residenti in Italia o all'estero;**
- **imprese in amministrazione straordinaria** *“almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa”* (Circolare Ministero Attività Produttive 30.01.2004, prot. n. 546959).

### **Il diritto annuale per il 2011(Nota del Ministero)**

Il ministero dello sviluppo economico, con la nota n. 201046 del 30 dicembre 2010 ha chiarito gli importi da pagare a seguito delle novità normative sopraggiunte.

Il comma 19 dell'articolo 1 del d.lgs 23/2010, ha modificato la disciplina prevista all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 580/1993, introducendo anche nuovi oneri.

In particolare, i **rincari riguardano quattro tipologie di società:**

- ✓ I nuovi iscritti al Rea che pagheranno dal 2011 ben 30 euro l'anno, mentre fino allo scorso anno non sborsavano un euro.
- ✓ Le nuove imprese con ragione di società semplice non agricola, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese che pagheranno 200 euro al posto di 144 euro.
- ✓ Le nuove imprese con ragione di società semplice agricola, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese che pagheranno 100 euro al posto di 88.
- ✓ Le società tra avvocati iscritte nella sezione speciale del Registro imprese pagheranno 200 euro al posto di 170.

### **Le Unità locali**

Sono previsti rincari anche per le nuove unità locali attivate da due tra queste attività:

- per ogni nuova unità aperta dalle società di avvocati bisognerà pagare **40 euro**, contro i 34 euro del 2010;
- per ogni nuova unità attivata da imprese individuali agricole, bisognerà sborsare alle camere di commercio **20 euro**. E non più 18, come nel 2010.

#### *Il nuovi importi*

#### **IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE CAMERALE PER IL 2011**

*(nuovi importi)*

<b>Nuovi soggetti iscritti al REA</b> <i>(lo scorso anno non pagavano niente)</i>	<b>30,00 euro</b>
<b>Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>200,00 euro</b>
<b>Società di cui al comma 2 dell'art 16 del dl 2 febbraio 2001(soc. di avvocati)</b>	<b>200,00 euro</b>
<b>Nuove imprese con ragione di società semplice agricola</b>	<b>100,00 euro</b>
<b>Nuove Unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola</b> <b>(soc. di avvocati)</b>	<b>40,00 euro</b>
<b>Nuove unità locali di imprese con ragione di società semplice agricola</b>	<b>20,00 euro</b>

I soggetti obbligati di nuova iscrizione o annotazione sono tenuti già sulla base delle disposizioni vigenti a versare il diritto dovuto tramite il modello F 24 o direttamente allo sportello camerale, **entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda o comunicazione.**

*Quadro generale degli importi dei diritti annuali per il 2011 con gli aggiornamenti previsti*

**IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE CAMERALE PER IL 2011**

*(con le novità previste dal Ministero dello Sviluppo Economico)*

	TIPOLOGIA DI IMPRESA	SEDE PRINCIPALE	UNITA' LOCALE/ SEDE SECONDARIA (20% di quanto dovuto per la sede principale, <u>fino a</u> <u>max € 200</u> )
<b>SEZIONE SPECIALE</b>	Imprese iscritte e <b>imprese individuali</b> annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese	€ 88,00	€ 18,00
	Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola	<del>€ 88,00</del>	€ 40,00
		€ 100,00	
	Imprese con ragione di società semplice <b>non agricola</b>	<del>€ 144,00</del>	€ 29,00
		€ 200,00	
Società tra professionisti (istituite con il <u>D. Lgs. n. 96/2001</u> ed iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'articolo 16 del medesimo decreto)	<del>€ 170,00</del>	€ 40,00	
	€ 200,00		
<b>SEZIONE ORDINARIA</b>	Tutte (imprese individuali, società	Da un minimo di € 200,00 ed in	Da un minimo di € 40,00

	cooperative e loro consorzi, Snc, Sas, società di capitali)	base agli scaglioni di <u>fatturato ai fini IRAP</u> , come da tabella sottostante	
--	---	--	--

### **Unita locali di imprese con sede all'estero**

Le imprese con **sede principale all'estero** sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. **L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.**

<i>Unita locali di imprese con sede all'estero</i>	Diritti Camerali
<b>Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero.</b>	<b>110,00 euro</b>
<b>Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero.</b>	<b>110,00 euro</b>

Si ricorda che per l'intero listino degli importi relativi ai tributi camerali bisognerà aspettare (come avviene ogni anno) la pubblicazione del Decreto Interministeriale.

21 gennaio 2011  
Antonio Gigliotti